



CONVENZIONE FRA COMUNE DI MONZA E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, GESTORI E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI, ORDINI PROFESSIONALI ED ENTI PER LA CONSULTAZIONE IN VIA TELEMATICA DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA E PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ONLINE MEDIANTE TIMBRO DIGITALE.

L'anno 2014, addì 1 del mese di agosto nella sede del Comune di Monza in Piazza Trento e Trieste

I soggetti aderenti

il Dott. Eugenio Recalcati nato a Brugherio il 6/02/1955 C.F. RCLGNE55B06B212L, Dirigente del Settore Comunicazione Interna, Sistema Informativo, Consiglio Comunale, Sportello del Cittadino il quale interviene in nome e per conto del Comune di Monza P.I. 00728830969, in seguito denominato "Comune"

e

il dottor Vincenzo Gentile, nato a Napoli il 3 aprile 1962, C.F. GNTVCN62D03F839E, il quale interviene, in qualità di Direttore Provinciale, in nome e per conto della Direzione provinciale di Monza e della Brianza dell'Agenzia delle Entrate, in seguito denominato "Utente".

Vista la nota del 29 luglio 2014 (protocollo 78435) con la quale è stata richiesta l'adesione alla convenzione per l'accesso alla banca dati dell'anagrafe del Comune di Monza (o soluzione timbro digitale 2D-Plus®), essenziale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, specificando gli adempimenti normativi, le finalità istituzionali perseguite e i motivi che titolano l'Ente all'accesso dei dati;

Valutata la legittimità della richiesta in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta istituzionalmente dalla suddetta pubblica amministrazione/società concessionaria-incaricata di pubblici servizi- professionalità avente diritto;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 507 del 10.09.2013 con cui è stato definito lo schema di convenzione per l'accesso alla banca dati dell'anagrafe comunale;

VISTI

- la Legge 24.12.1954, n. 1228 (Legge Anagrafica) così come modificata dall'art. 2 quater della Legge 28.2.2001, n. 26 in tema di Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della Legge 31.5.2005, n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);
- il regolamento anagrafico di cui al DPR 30.5.1989, n° 223;
- l'art. 2 della legge 17.03.1993, n. 63 e il DPCM 5.5.1994 in tema di collegamenti telematici;
- l'art. 43 del DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" il quale stabilisce che le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della

riservatezza dei dati personali;

- il d.lgs. 30.3.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- il d.lgs. 7.3.2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- gli artt. 16 e 16bis della Legge 28.2.2009, n. 2 in tema di comunicazione unica del cittadino;

CONSIDERATO CHE

- alla data odierna l'Indice Nazionale delle anagrafi (INA) di cui all'articolo 1 della legge 24.12.1954, n. 1228, realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'Interno, definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente, svolge la funzione di interscambio di informazioni con limitati enti pubblici nazionali;
- lo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori pubblici servizi e l'interconnessione telematica tra le stesse, assume aspetto rilevante;
- le informazioni devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa;
- il comune di Monza ha attivato una procedura informatica di consultazione del data-base anagrafico nel rispetto della privacy e regolamento anagrafico;
- il comune di Monza ha altresì attivato una procedura on-line di richiesta di certificati anagrafici rilasciati con tecnologia di Timbro Digitale 2D-Plus® nel rispetto della privacy e regolamento anagrafico;
- ai sensi degli artt. 43, 44bis e 71 del DPR 28.12.2000, n.445, le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'utenza;
- i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità, economicità ed immediatezza, così che i rapporti conseguenti siano caratterizzati dal livello minimo di formalità;
- in caso di mancato riscontro alle richieste di controllo o richieste di stati, fatti o qualità personali, il responsabile del procedimento inadempiente incorre nella violazione dei doveri d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Definizioni

Comune certificatore: l'amministrazione comunale di Monza che ha la responsabilità della raccolta, conservazione del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso, sulla base delle convenzioni da questi predisposte, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 58 c. 2 del CAD;

Ente consultante: la pubblica amministrazione, il concessionario e il gestore di un servizio pubblico, l'ordine professionale che abbia necessità di visionare informazioni anagrafiche per finalità istituzionali.

Professionalità avente diritto: il cittadino privato, appartenente ad un ordine professionale che ha sottoscritto la presente convenzione, che ha diritto all'accesso ai dati anagrafici e di stato civile esclusivamente sottoforma di certificazione anagrafica e di stato civile. Costui viene abilitato per il tramite del responsabile individuato dal medesimo ordine professionale secondo le modalità descritte nella presente convenzione.

Dato anagrafico: dato personale non sensibile desumibile dalla certificazione anagrafica e dai registri delle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini residenti all'estero;

Dato di consultazione: la possibilità di accedere al dato in esclusiva visualizzazione e lettura

senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica. Il dato rimane pertanto all'interno del sistema informativo proprietario.

Dato in fruibilità: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione; il trasferimento del dato non modifica la sua titolarità.

Visura anagrafica: documento informatico erogato, ai sensi dell'art. 43, c. 4 del DPR 28.12.2000, n. 445 dal sistema informativo del comune di Monza, avente forza probatoria di cui all'art. 2712 c.c. "riproduzione informatica" e contenente informazioni anagrafiche certificate per le pubbliche amministrazioni, ordini professionali, concessionari e gestori di pubblici servizi;

Certificato anagrafico con "timbro digitale 2D-Plus®": documento informatico erogato ai sensi degli artt. 33 e 35 del DPR 30.5.1989, n. 223, art. 108 del DPR 3.11.2000, n. 396 e art. 15 quinquies Legge 28.2.1990, n.38, dotati di una specifica segnatura informatica che ne configura il sistema di sicurezza legittimante tale da preservare il valore legale del documento informatico anche qualora venisse riprodotto in formato analogico.

Certificato di stato civile con "timbro digitale 2D-Plus®": documento informatico erogato ai sensi degli artt. 108 del DPR 3.11.2000, n. 396 e art. 15 quinquies legge 28.02.1990, n. 38, dotati di specifica segnatura informatica che ne configura il sistema di sicurezza legittimante tale da preservare il valore legale del documento informatico anche qualora venisse riprodotto in formato analogico. Il certificato attiene alla nascita, decesso e matrimonio.

Cartellino Carta Identità cartacea: documento accessibile soltanto per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine.

Sistema Informativo anagrafico/Stato Civile: il sistema informativo integrato costituito da hardware. Software di base e software applicativo proprietario che consente l'inserimento dei dati anagrafici/stato civile e la loro conservazione previo trattamento autorizzato da parte degli ufficiali d'anagrafe/stato civile, incaricati ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196.

Sito internet del Comune di Monza: www.comune.monza.it

Sito internet del Comune di Monza per consultazione dati: <https://websi.comune.monza.it/>

Sito internet del Comune di Monza per rilascio certificati in timbro digitale 2D-Plus®: www.monzaservizionline.it

Art. 2 Finalità

La convenzione ha la finalità di consentire efficace collegamento tra l'ente certificatore - Comune di Monza - e le amministrazioni richiedenti, per fini istituzionali, in ottemperanza ai principi di semplificazione amministrativa, celerità, economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 3 Contenuti

Il Comune consente l'accesso telematico tramite la rete Internet ad un servizio di consultazione anagrafica che rende disponibili le informazioni sotto forma di visure o richieste di certificati secondo il dettaglio riportato nell'allegato A costituente parte integrante alla presente convenzione.

La consultazione del dato anagrafico sarà possibile dal giorno successivo la variazione anagrafica, secondo le modalità di accesso indicate all'art.6 del presente regolamento.

Il Comune consente anche l'accesso al servizio di richiesta e rilascio immediato della certificazione con "timbro digitale 2D-Plus®" secondo il dettaglio riportato nell'allegato B e le modalità di accreditamento indicate sul sito www.monzaservizionline.it.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative/organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

A tal fine l'Ente consultante si impegna a:

- a) utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente nel rispetto del principio di pertinenza del

trattamento rispetto alle finalità e competenze istituzionali dell'Ente;

b) ad inoltrare direttamente all'Ufficio Anagrafe, in caso di elenchi di dati in fruizione, lo schema dei dati anagrafici da estrarre, con parametri di ordine, formato e codifiche, indicando le motivazioni e le disposizioni normative o regolamentari che ne legittimano la fruizione.

Inoltre, L'Ente consultante o il professionista avente diritto si impegnano a non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere assunti attraverso l'accesso alla suddetta banca dati o mediante timbro digitale.

Art. 4 Titolarità della banca dati

Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica e di stato civile e del sistema di ricerca: ha l'esclusiva competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

La Prefettura di Monza e Brianza vigila sulla adozione delle misure di sicurezza e del trattamento dei dati da parte degli aderenti alla convenzione.

Art. 5 Nomina responsabile e degli utenti incaricati al trattamento dati

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, l'Ente consultante indica come responsabile al trattamento dei dati lo stesso Direttore Provinciale, dottor Vincenzo Gentile (allegato C). Costui avrà, inoltre il compito di identificare e nominare gli utenti incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo. La nomina degli incaricati avverrà utilizzando l'allegato D.

Art. 6 Modalità di accesso banca dati anagrafica

Il Comune assicura l'accesso alla banca dati anagrafica all'indirizzo <https://websi.comune.monza.it/>

L'Ente consultante si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'elenco degli utenti che devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati e si impegna, altresì, a informare i propri utenti sulle norme relative all'accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione. Ogni utente abilitato dovrà essere incaricato al trattamento ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione.

Il Comune assegna un identificativo per l'accesso ai dati anagrafici a ciascun utente al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati. Ogni identificativo è dotato di credenziali di accesso costituite da nome utente e password. Alle credenziali, il Comune attribuisce uno specifico profilo di autorizzazione al fine di garantire un accesso alle informazioni adeguato e conforme agli specifici interessi istituzionali.

Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.

L'Ente consultante si impegna a far sì che i propri utenti mantengano password segreta, che non la divulgino e che la conservino debitamente. La stessa sarà modificata alle scadenze temporali. Le password saranno consegnate personalmente in busta chiusa dal personale incaricato dal Comune previo riconoscimento degli operatori.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

In caso di smarrimento di una password o di cessazione dal servizio di un utente dall'incarico, l'Ente consultante, per il tramite del responsabile, si impegna a darne tempestiva notizia, mediante elenco nominativi degli utenti su cui intervenire, al comune - Segreteria del Settore Sportello del Cittadino - che provvederà immediatamente a disabilitarne immediatamente le



credenziali.

Art. 7 Limitazioni e responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinenti alla banca dati anagrafica/stato civile del comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Art. 8 Obbligo alla riservatezza

L'Ente consultante si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione della banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico; si impegna altresì, ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni. L'Ente consultante garantisce la riservatezza dei dati, elaborazioni o quant'altro connesso collegamento concesso.

Art. 9 Tutela della sicurezza dei dati

Alla banca dati anagrafica potranno accedere esclusivamente gli incaricati dotati dei propri identificativi di cui agli artt. 5 e 6 della presente convenzione. Le postazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'utente designato.

Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

L'Ente consultante dovrà comunicare tempestivamente all'amministrazione titolare:

- eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o nei processi di sicurezza;
- ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione online (rif. art.6 della presente convenzione).

Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate al fine di poter dare assistenza ai cittadini "consultati" in merito alla legittimità dell'accesso telematico, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le registrazioni saranno memorizzate in appositi "files". Detti "files" possono essere messi a disposizione dell'autorità giudiziarie in caso di accertata violazione delle normative vigenti.

I sistemi di sicurezza sopra descritti saranno disabilitati per le Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, Procura, Tribunali al fine di salvaguardare il preminente interesse alla riservatezza delle indagini di polizia.

La riservatezza delle informazioni in essi contenute è soggetta a quanto dettato dal d.lgs. 196/2003. Le parti si impegnano per quanto di rispettiva competenza ad uniformarsi alle disposizioni della legge ed a quelle della Autorità del Garante per protezione dei dati personali in materia di standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.

Art. 10 Costi

La consultazione delle banche dati dell'anagrafe e di stato civile è fornita gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico dell'Ente consultante i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

Art. 11 Durata convenzione

La presente convenzione ha una validità di 1 anno dalla sottoscrizione ed è automaticamente rinnovata per i successivi tre anni a condizione che venga accettato il perseguimento delle

finalità di cui all'art. 2 salvo contrario avviso della locale Prefettura.

La presente convenzione può essere modificata in considerazione dell'approfondimento normativo e delle specifiche dei contenuti tecnici dell'evoluzione tecnologica.

Art. 12 Foro competente

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione.

Art. 13 Spese contrattuali

Non sono previste spese contrattuali.

Art. 14 Registrazione

La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 26.4.1986 n. 131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 - Tabella allegato B - del DPR n. 642/72.

Dottor Eugenio Recalcati



Dottor Vincenzo Gentile

